



Comune di Giarole

(Provincia di Alessandria)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 1/2021

OGGETTO: Approvazione verbali seduta precedente.

L'anno **DUEMILAVENTUNO** addì **SEDICI** del mese di **APRILE** alle ore **VENTUNO** e minuti **ZERO** nella Sala delle Riunioni.

Esaurite le formalità prescritte dal vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale in seduta ordinaria di 1^a convocazione.

Fatto l'appello risultano presenti:

	Presente	Assente
PAVESE Giuseppe	X	
TREVISAN Simone	X	
DRUSIAN Roberto		X
LONGARELLI Silvia	X	
IANNUZZI Vincenzo	X	
CAMPAGNOLA Stefano	X	
CANATO Gianpaolo	X	
MORETTI Cinzia		X
MIRRA Antonietta		X
MANCANIELLO Alfredo		X
ZINGALES Maurizio		X

Partecipano gli Assessori esterni PIGNONE Ruggero e ZACCO Enrico

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Signor **PAVESE Giuseppe**, nella sua qualità di **SINDACO**, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopracitato.

Assiste il **Segretario Comunale SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo**;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Sindaco;

VISTO che nella seduta del 04 DICEMBRE 2020 sono stati approvati i verbali dal nr. 24 al nr.31;

RITENUTO i verbali suddetti conformi a quanto stabilito;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio Amministrativo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dell'atto, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000;

Dopo ampia discussione;

CON votazione unanime favorevole espressa nei modi e forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali dal nr. 24 al nr. 31 adottati nella seduta del 04 dicembre 2020.

Sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 e 147bis del D. Lgs. 267 del 18.08.2000, si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnico-amministrativa.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO
f.to AMELOTI Dr. Fabio

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO
f.to PAVESE Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Giarole a partire dal 24.04.2021 e così per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'Art. 32 della Legge 69/2009.

Giarole, li 24.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 D.Lgs. 267/2000:

☒ Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (.....) - Art. 134 - comma 3° del D. Lgs. 267/2000

È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D. Lgs. 267/2000

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Giarole, li 24.04.2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
SCAGLIOTTI Dr. Pierangelo



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO XIV

Al Comune di GIAROLE (AL)
protocollo@pec.comune.giarole.al.it

Rif. Vs. inserimento nel Portale del
federalismo fiscale del 05/10/2020

OGGETTO: Deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 4 luglio 2020 di approvazione delle aliquote dell'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020.

Con la deliberazione in oggetto, codesto Comune ha stabilito, per l'anno 2020, di applicare l'aliquota dello 0,65 per cento per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.

Al riguardo si fa osservare che codesto Comune non è legittimato ad esercitare, per dette tipologia di immobile la facoltà di aumento dell'aliquota dell'imposta municipale propria (IMU) dallo 0,6 per cento allo 0,65 per cento e ciò in considerazione del fatto che nel Comune medesimo la maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui all'art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, non risultava vigente nell'anno 2016.

L'art. 1, comma 755, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, subordina, infatti, la facoltà di deliberare l'aumento in questione all'avvenuta applicazione della suddetta maggiorazione nell'anno 2015 e alla successiva conferma della stessa, fino all'anno 2019, nel rispetto delle condizioni stabilite dall'art. 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Tale ultima disposizione, a sua volta, consentiva l'applicazione della maggiorazione in parola negli anni dal 2016 al 2019 ai soli Comuni che vi avessero fatto **ricorso nell'anno 2015 e che l'avessero confermata di anno in anno con espressa deliberazione del Consiglio comunale**, condizione che non si è verificata per codesto Ente.

Se è ben vero, infatti, che la maggiorazione della TASI risultava applicabile nell'anno 2015 sulla base della deliberazione consiliare n. 13 del 18 agosto 2015, pubblicata sul sito www.finanze.gov.it in data 16 settembre 2015, la stessa non è stata efficacemente confermata per l'anno 2016, attesa la mancanza, per tale anno, di una deliberazione di conferma trasmessa tramite il Portale del federalismo fiscale e pubblicata sul predetto sito internet, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013.

È opportuno precisare che in ordine alla necessità di tale pubblicazione ai fini dell'acquisizione di efficacia della deliberazione di conferma della maggiorazione della TASI, e del conseguente rispetto delle condizioni poste dal citato comma 28 dell'art. 1 della legge n. 208 del 2015, è di recente intervenuto il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 8827 del 27 dicembre 2019. In tale occasione, i giudici amministrativi, con riferimento al caso di un Comune la cui deliberazione di conferma della maggiorazione per l'anno 2018 non era stata pubblicata sul sito www.finanze.gov.it, hanno chiarito che *"ai fini della continuità nell'applicazione della maggiorazione non è sufficiente la sola adozione della deliberazione del consiglio comunale contemplata dalla suddetta disposizione [art. 1, comma 28, della legge n. 208 del 2015], essendo imprescindibile una deliberazione non solo valida ma anche efficace"; ed invero, l'art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013, disposizione normativa di carattere generale, subordina l'efficacia delle deliberazioni aventi ad oggetto la fissazione delle aliquote o la disciplina del tributo (IMU e TASI) alla pubblicazione, nel termine perentorio ivi indicato, sul sito internet del Ministero, essendo i prescritti adempimenti funzionali ad assicurare l'azione di controllo con tempi e modalità stabiliti a garanzia del corretto esercizio del potere impositivo. Dunque, essendosi verificata soluzione di continuità nell'applicabilità della maggiorazione, la circostanza che la maggiorazione non fosse stata efficacemente confermata per l'anno 2018 implicava che la stessa non potesse essere utilizzata nemmeno per il successivo anno 2019".*

Nel caso di codesto Ente, pertanto, **la mancanza di un'efficace deliberazione di conferma della maggiorazione della TASI per l'anno 2016**, avendo comportato il venir meno in via definitiva della facoltà di utilizzare la leva fiscale aggiuntiva dello 0,8 per mille, **preclude ora**, in virtù dell'anzidetto comma 755 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019, **la possibilità, per l'anno 2020 e per i successivi, di aumentare l'aliquota dell'IMU** per le predette fattispecie oltre la misura dello 0,6 per cento.

Per quanto sopra, nel precisare che si è proceduto comunque, per dovere di ufficio, alla pubblicazione dell'atto in esame sul sito internet www.finanze.gov.it, si richiama l'attenzione di codesto Ente sulla necessità di adottare i conseguenti provvedimenti modificativi, dandone tempestiva comunicazione alla scrivente Direzione. Si rammenta, al riguardo, che il nuovo atto dovrà essere trasmesso mediante inserimento telematico nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, indicando nello spazio riservato alle "note interne" che trattasi di modifiche apportate a seguito di rilievo.

|
Il Direttore
Giovanni Spalletta
Firmato digitalmente